

**DICHIARAZIONE INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI  
(D.L. AIUTI 17 MAGGIO 2022, N. 50)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
(C.F.: \_\_\_\_\_), dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non percepire l'indennità una tantum (D.L. Aiuti 17 maggio 2022, n. 50) presso altro datore di lavoro o in altra modalità e, in particolare:

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto-Legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità una tantum D.L. Aiuti n. 50/2022;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

**Inoltre, se assunto successivamente al 01/01/2022 dichiara:**

- di **AVERE** beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% (L.n. 234/2021) per almeno una mensilità nel periodo 01/01/2022 – 23/06/2022 **presso l'attuale o un precedente datore di lavoro.**

Il/La Lavoratore/Lavoratrice

\_\_\_\_\_

**Guida alla compilazione della dichiarazione:**

*L'indennità una tantum introdotta dal D.L. Aiuti (c.d. bonus 200,00 euro) spetta ai soli lavoratori che nel periodo 01/01/2022 – 23/06/2022 hanno beneficiato della riduzione dei contributi dello 0,8% prevista dall'articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'esonero contributivo è stato riconosciuto ai lavoratori in forza nei primi mesi del 2022 che hanno percepito una retribuzione mensile lorda non superiore a € 2.692,00 (esclusi ratei di tredicesima). La riduzione è stata riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro a tutti i soggetti che nel periodo 01/01/2022 – 23/06/2022 sono stati titolari di rapporti di lavoro dipendente (a prescindere dalla durata) e viene attestata direttamente nel cedolino paga alla voce "Esonero IVS L. 234/2021". La fruizione dell'esonero sul solo rateo di tredicesima non è sufficiente al riconoscimento dell'indennità. A seconda del datore di lavoro e del software impiegato per la elaborazione del cedolino la voce può avere una denominazione diversa o essere inserita nei cedolini paga delle mensilità successive.*